

**Invalidità civile** - Accertamento tecnico preventivo - Ordinanza che dichiara inammissibile l'istanza di accertamento - Inappellabilità.

**Corte di Appello di Milano - 11.05.2016 n. 278 - Pres. Vitali - Rel. Marcantonio - C. di S.V.R. (Avv. Oldrini) - INPS (Avv. Mogavero).**

*Non è ammesso l'appello avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile l'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445bis c.p.c., in quanto non è previsto dalla legge.*

FATTO e DIRITTO - Con ricorso proposto dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano, C. di S.V.R. impugnava il provvedimento con cui la Commissione d'invalidità dell'INPS, sede di Milano, aveva accertato rispetto alla sua persona una percentuale d'invalidità civile pari al 75%. Il C. sosteneva di essere completamente invalido (100%) e, perciò, di aver diritto sia all'esenzione totale dal pagamento delle spese per il Servizio Sanitario Nazionale, che all'anticipazione della pensione di vecchiaia (art. 1 n. 8 D.Lgs. 503/1992). Costitutosi in giudizio, l'INPS chiedeva il rigetto della domanda. Il Giudice di primo grado, con l'ordinanza datata 17 settembre 2014, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo per difetto d'interesse ad agire.

Con l'atto d'appello, il C. ha chiesto la riforma della predetta ordinanza. Egli ha sottolineato che l'obbligo di disporre la verifica dello stato d'invalidità con accertamento tecnico preventivo è espressamente previsto dall'articolo 445-bis c.p.c.; ha sostenuto la sussistenza della legittimazione passiva dell'INPS in quanto competente a riscontrare l'esistenza dei requisiti sanitari ed ha chiesto, per l'effetto, l'accertamento tecnico preventivo o, in subordine, una consulenza tecnica d'ufficio con conseguente decreto di omologa del Giudice.

Si è costituito, anche nel giudizio d'appello, l'INPS L'ente ha obiettato che l'ordinanza del Tribunale di Milano sarebbe inappellabile, poiché l'articolo 445-bis c.p.c. mutua la disciplina degli articoli 694, 695, 696-bis c.p.c. In subordine, ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva e, in ulteriore subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.

All'udienza del 24 febbraio 2016 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.

L'appello avverso l'ordinanza d'inammissibilità dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-*bis* c.p.c. (articolo aggiunto dal numero 1 della lettera b) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con l. 15 luglio 2011, n. 111) non è previsto dalla legge: in particolare, la disposizione in esame all'ultimo comma esclude l'appellabilità perfino della sentenza che definisce il giudizio in materia, nel caso di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Infatti, l'art. 445-*bis* ult. comma c.p.c. prevede che la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile (comma aggiunto dalla l. 12 novembre 2011, n. 183). La stessa Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione d'illegittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale norma riguardo alla previsione dell'inappellabilità (cfr. Corte Cost., 28 ottobre 2014, n. 243 (1)).

La ratio di detta disposizione è ispirata ad un'ottica deflattiva del contenzioso in considerazione del fatto che l'interessato può comunque presentare il ricorso per l'accertamento della causa nel merito.

Le ultime sentenze della Corte di Cassazione (sentenze 27 aprile 2015, n. 8533 e 04 maggio 2015, n. 8878) hanno chiarito ulteriormente l'ambito di cognizione demandato al procedimento speciale di cui all'art. 445-*bis* c.p.c. La Corte ha ricordato la ratio perseguita dal legislatore con l'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e/o previdenziale: una maggiore economicità dell'azione amministrativa, la deflazione del contenzioso, la concentrazione della durata dei processi in termini di ragionevolezza sanciti dalla C.E.D.U., nella convinzione che l'elemento sanitario nella maggior parte dei casi assume valore risolutivo delle controversie in questione, sicché l'anticipazione di tale aspetto può sortire un effetto acceleratorio e deflattivo del contenzioso. La soluzione, pertanto, proposta dalla Suprema Corte è quella di interpretare l'accertamento tecnico preventivo come un procedimento finalizzato all'accertamento delle sole condizioni sanitarie, ma comunque strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione assistenziale e/o previdenziale. Il ricorrente deve, quindi, allegare espressamente la prestazione che intende ottenere e il giudice deve preliminarmente verificare la sussistenza dei presupposti processuali, ossia la competenza, la ricorrenza di una delle ipotesi previste dall'art. 445-*bis* c.p.c., la presentazione da domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario, l'interesse ad agire con particolare riferimento alla ricorrenza degli altri presupposti della prestazione assistenziale e/o previdenziale richiesta. In caso di verifica positiva, il giudice procede all'incarico al C.T.U.; nell'ipotesi inversa, il giudice deve "dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338/2014) che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato". A

fugare ogni dubbio, nell'ottica di un criterio d'interpretazione letterale e sistematica, si aggiunge che l'art. 445-*bis* comma 1 c.p.c. opera un richiamo alla disposizione normativa di cui all'art. 696-*bis* c.p.c. ("il giudice procede a norma dell'art. 696-*bis* c.p.c., in quanto compatibile..."), che l'art. 696-*bis* c.p.c. rinvia all'art. 696 c.p.c. ("il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696 c.p.c.") e che quest'ultima norma si riporta agli artt. 694 e 695 c.p.c. ("nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili"). L'art. 695 comma 1 c.p.c. contempla inequivocabilmente una "ordinanza non impugnabile". E' appena il caso di notare che, per gli stessi motivi sopra descritti, l'ordinanza non può essere oggetto d'impugnazione neppure dinanzi alla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 05-05-2015, n. 8932: "in materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 *bis* c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 *bis*, secondo comma, c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione". Il gravame è quindi inammissibile.

Preso atto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, nulla è dovuto quanto alle spese dalla parte soccombente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., alla luce della dichiarazione reddituale resa in atti dall'appellante.

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv., 2014, p. 126